

Legge regionale 26 luglio 1976 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il ripristino di edifici destinati e sede di pubblici servizi od a sede dei servizi di pubblico interesse, indicati negli articoli 6 e 7, che abbiano subito danni non irreparabili per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.